

Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo?

L'accordo globale italo-tedesco del 1961

Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer

L'articolo 77 del trattato di pace aveva imposto nel 1947 all'Italia la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti della Germania per i danni subiti nel corso della guerra. Nel 1956 la richiesta di risarcimenti avanzata a Bonn da parte di otto stati dell'Europa occidentale riaprì uno spiraglio anche per l'Italia. Le associazioni delle vittime della persecuzione nazionalsocialista — con in prima fila l'Associazione nazionale ex internati (Anei), l'Associazione degli ex deportati (Aned) e l'Unione delle comunità israelitiche italiane (Ucii) — iniziarono un'azione sia sul piano nazionale che internazionale per ottenere indennizzi da parte della Repubblica federale tedesca. Fino alla caduta di Tambroni nel 1960, i governi centristi e la diplomazia italiana parvero sostenere con scarso impegno le ragioni delle associazioni dei perseguitati. All'inizio del 1961 la situazione però si sbloccò. Furono intavolati negoziati bilaterali che portarono in giugno alla firma di un accordo italo-tedesco con lo stanziamento di 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani che “per ragioni di razza, fede o ideologia” erano stati “oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista”.

Nel 1963 fu pubblicato il decreto del presidente della Repubblica relativo alle norme per la ripartizione del contributo tedesco, cui seguirono in Germania accese polemiche contro l'inserimento fra i beneficiari di ex partigiani. Fra il 1964 e il 1967 un'apposita commissione italiana lavorò per l'accertamento degli aventi diritto. Il criterio fondamentale di scelta fu basato sull'aver subito una deportazione nei “campi di concentramento nazionalsocialisti”, intendendo come tali solo i Konzentrationslager (fra cui furono inclusi anche i “campi di sterminio”). Un altro criterio importante fu rappresentato dall'aver compiuto atti di resistenza attiva. Ciò pesò negativamente sul giudizio in merito alle richieste avanzate dagli Internati militari italiani (Imi). I beneficiari degli indennizzi furono 12.673, in gran parte ex deportati politici o razziali. Fra gli Imi, gli aventi diritto furono poco più di mille, a fronte di oltre 266 mila domande.

Art. 37 of the 1947 Peace Treaty imposed to Italy the renunciation to whatever claim for war damages suffered under the German rule. In 1956 the demand of reparations advanced by eight nations of Western Europe to the Bonn government opened up an opportunity for Italy too. The associations of the victims of Nazi persecutions — with A.N.E.I., A.N.E.D. and U.C.I.I. in the front line — promoted an action at national and international level to obtain reparations from the German Federal Republic. Up until the toppling of the Tambroni cabinet in 1960, the centrist governments and their diplomats seem to have backed the reasons of the above mentioned associations with rather scant dedication. Early in 1961, however, there occurred a turn in the situation. Bi-lateral negotiations began and by June an accord was signed for the granting of 40 million marks in favour of Italian citizens “subjected to measures of National-Socialist persecution for reason of race, faith or ideology”. In 1963, an Italian presidential decree on the criteria of allocation of the German allowance raised fierce protest in Bonn against the inclusion of former partisans among the beneficiaries. From 1964 to 1967 a special commission operated to ascertain the parties entitled to compensation. The basic criterion was the fact of having been deported in “National-Socialist concentration camps”, that is to say the KZ, “death camps” included. Another important criterion was the perpetuation of acts of active resistance. This clause was to weigh negatively on the claims advanced by the Italian military internees (I.M.I.). The beneficiaries of compensations were 12.673, for the most part former political or racial deportees. The I.M.I. entitled came out to be about a thousand, as against 266.000 applications.

La clausola di rinuncia nel trattato di pace tra l'Italia e gli Alleati

Nonostante le gravi perdite in persone e beni materiali patite durante l'occupazione nazionalsocialista dell'Italia tra l'8 settembre 1943 e il 2 maggio 1945, un'eventuale richiesta italiana alla Germania per il risarcimento dei danni subiti avrebbe incontrato nel corso del dopoguerra non soltanto degli ostacoli giuridici, ma anche delle persistenti difficoltà di ascolto sul versante politico. Il fattore principale che occorre richiamare è il trattato di pace, concluso a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e gli Alleati, il quale bloccava eventuali richieste di risarcimento da parte del governo italiano o di singoli cittadini italiani. L'articolo 77, comma 4, imponeva infatti all'Italia la rinuncia a tutte le rivendicazioni nei confronti della Germania e di cittadini tedeschi riferite al periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La clausola, riguardante le persone fisiche e giuridiche, era stata formulata in modo alquanto esteso. Secondo il dettato, l'Italia avrebbe rinunciato

a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939.

Questa rinuncia — continuava il testo — sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso

della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra¹.

In questo modo, le potenze vincitriche da un lato intendevano far scontare all'Italia la partecipazione al conflitto a fianco della Germania e, dall'altro lato, miravano a preservare a loro vantaggio la capacità della Germania occupata di pagare riparazioni di guerra, impedendo che il paese sconfitto fosse gravato dalle richieste degli ex alleati o satelliti dell'Asse, non solo dell'Italia, ma anche dell'Ungheria, della Bulgaria, della Romania e della Finlandia. L'Italia democratica però non si considerava affatto come successore del regime fascista di guerra e tanto meno del governo collaborazionista della Repubblica di Salò. Essa si richiamava infatti alla "cobelligeranza" a fianco degli Alleati, iniziata nell'ottobre 1943 dopo la dichiarazione di guerra alla Germania. Soprattutto, gli eredi della coalizione antifascista vivevano come una discriminazione ingiustificata l'etichetta di essere stati alleati della Germania nazionalsocialista².

Il trattato di pace con l'Italia entrò in vigore per decreto legge il 28 novembre 1947, rendendo diritto vigente in Italia anche l'articolo 77, comma 4. Di conseguenza in Italia venne bloccata ogni azione legale nei confronti della Germania o di aziende tedesche³. In riferimento a una richiesta di indennizzo del gruppo industriale Ilva, ancora all'inizio del 1953 la Corte di cassazione di Roma dichiarò inammissibile avviare un procedimento legale sulla base delle disposizioni dell'articolo 77, comma 4. I giudi-

L'articolo è una sintesi aggiornata del saggio *Wiedergutmachung für Partisanen? Das deutsch-italienische Globalabkommen von 1961*, pubblicato in Hans Günter Hockerts, Claudia Moisel, Tobias Winstel (a cura di), *Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945-2000*, Göttingen, Wallstein Verlag, 2006, pp. 458-512 (traduzione dal tedesco di Gerhard Kuck).

¹ Roman H. Rainero, *Il trattato di pace delle Nazioni Unite con l'Italia. Parigi 10 febbraio 1947*, Bologna, Cisalpino, 1997; Sara Lorenzini, *L'Italia e il trattato di pace del 1947*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 192.

² Cfr. Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer, *La difficile transizione: l'Italia e il peso del passato*, in Federico Romero, Antonio Varsori (a cura di), *Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni internazionali dell'Italia (1917-1989)*, vol. I, Roma, Carocci, 2005, pp. 113-129.

³ L'Italia mantenne solo il diritto di recuperare i beni trasferiti in Germania con la forza dopo il 3 settembre 1943, con riferimento al materiale culturale e artistico, all'oro della Banca d'Italia trafugato dai tedeschi, ai beni industriali asportati: cfr. Maximiliane Rieder, *Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehungen. Kontinuitäten und Brüche 1936-1957*, Frankfurt a.M.-New York, Campus Verlag, 2003, pp. 366-372.

ci ritennero infatti "pienamente valida" la rinuncia italiana sottoscritta col trattato. Essi però posero anche la questione se non esistesse eventualmente una responsabilità del governo italiano relativa al risarcimento dei propri cittadini per i danni subiti⁴. I giudici supremi toccavano con ciò un tema che i governi italiani, fino a oggi, hanno affrontato con molta riluttanza, cioè la questione di una regolamentazione nazionale per il risarcimento dei danni di guerra. Essa riguardava centinaia di migliaia di privati, soprattutto i lavoratori coatti e i prigionieri di guerra deportati, come pure i profughi italiani (ma forse anche i sudtirolesi trasferiti), per non parlare di coloro che non avevano perso solo beni materiali ma la vita stessa, o che avevano subito consistenti danni alla salute.

In alcuni processi gli avvocati della parte lesa cercarono di rimuovere l'ostacolo della rinuncia espressa nel trattato di pace evocando il principio della reciprocità proprio del diritto internazionale. In assenza di un trattato di pace tedesco che regolasse tali questioni, a loro giudizio gli impegni previsti dal trattato italiano si sarebbero potuti impugnare. In effetti, anche nella giovane Repubblica federale si considerava un problema la mancata accettazione, da parte tedesca, della rinuncia italiana:

In quanto la Germania non è controparte del trattato di pace italiano, potrebbe essere dubbio se sia possibile, per la parte tedesca, appellarsi alla clausola della rinuncia secondo l'art. 77, comma 4.

Da parte tedesca, questa incognita sembrò però essere rimossa nel 1953, allorché, grazie all'articolo 5 dell'Accordo sui debiti esteri tedeschi (Schuldenabkommen) concluso a Londra il 27

febbraio 1953, la clausola di rinuncia prevista dal trattato di pace italiano entrò "a far parte integrante dell'ordine giuridico tedesco". Secondo quanto allora affermato dal ministero federale delle Finanze, la Germania "non ha solo il diritto, ma anche il dovere, motivato dalla legge, di tener conto di tale rinuncia"⁵. Tuttavia la questione non era stata con ciò chiusa definitivamente. L'Italia infatti non aveva aderito all'accordo di Londra. La Germania si era mostrata molto interessata all'adesione di Roma, perché così sarebbe stata confermata la rinuncia al risarcimento da parte italiana. Proprio per questo motivo, però, il governo italiano non aveva firmato l'accordo: era stato il ministero del Tesoro a opporre resistenza, perché temeva che la firma sarebbe potuta essere interpretata quale approvazione della rinuncia secondo l'articolo 77, comma 4. Ciò, fra l'altro, avrebbe comportato un obbligo maggiore (se non esclusivo) del governo di Roma nel risarcimento delle vittime di guerra italiane.

Di conseguenza, la parte italiana cercò nei due anni successivi di arrivare a una nuova interpretazione dell'articolo 77, comma 4, esercitando un'influenza diretta nei confronti della Repubblica federale sul piano delle relazioni bilaterali. Ma l'azione non ebbe successo, sicché nell'estate 1955 si cambiò interlocutore e strategia: l'Italia mirò a sottrarsi ai dettami dell'articolo in questione, "imposto dagli Alleati", privilegiando una lettura del comma 4 favorevole ai creditori italiani e sondando in proposito l'orientamento dei governi di Londra, Parigi e Washington. Se essi avessero accettato il punto di vista italiano, Roma avrebbe aderito all'accordo sui debiti tedeschi⁶. L'Italia, in sostanza, tentò di ba-

⁴ Corte suprema di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 2 febbraio 1953, n. 285. Copia della sentenza (in traduzione tedesca) in Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlino [d'ora in poi PAAA], B 81/122.

⁵ Circolare del ministro federale delle Finanze, 11 ottobre 1954, cit. in Ambasciata tedesca di Roma (DBR) ad Auswärtiges Amt di Bonn (AA), 28 marzo 1956, in PAAA, B 81/122.

⁶ Ministero degli Affari esteri, Direzione generale degli affari economici e finanziari, Ufficio 2, ad Ambasciata d'Italia a Londra, Parigi, Washington e p.c. a Ambasciata d'Italia a Bonn, a ministero del Tesoro-Irfe, al Contenzioso diplomatico, a Direzione generale affari politici, 18 agosto 1955, in Archivio storico diplomatico del ministero degli Affari esteri [d'ora in poi ASMAE], Ambasciata Bonn (Accordi economici italo-tedeschi), fasc. 1, pos. B 23/2.

rrare la propria adesione all'accordo di Londra con un'interpretazione favorevole dell'articolo 77, comma 4, che avrebbe permesso di avanzare richieste di risarcimento alla Germania.

Data la situazione di stallo venutasi a creare, molti politici italiani si impegnarono per trovare una soluzione interna al problema dei risarcimenti. Non si pensava in primo luogo a una specifica legislazione di riparazione, ma piuttosto a una compensazione di danni bellici sulla scorta della legge sulle pensioni di guerra del 10 agosto 1950, n. 648, e di quella sui danni di guerra approvata il 30 luglio 1953. Entrambe le leggi però si applicavano in riferimento a "fatti di guerra", secondo una interpretazione che considerava tali "i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che [...] siano stati occasionali dalle stesse"⁷. La persecuzione nazionalsocialista non sembrava contemplata da queste disposizioni. Risulta che le autorità italiane avessero optato per un'interpretazione molto restrittiva del concetto di "puri danni di guerra", tanto che — per esempio — venivano respinte le richieste inoltrate da persone che erano state investite da un'automobile militare tedesca⁸. Pertanto, non di rado successe che cittadini italiani si rivolgessero alle rappresentanze diplomatiche tedesche, perché non avevano ottenuto alcunché o solo un basso indennizzo per i danni subiti.

Nell'autunno 1954 il parlamento italiano dibatté la questione se concedere dei sussidi anche ai perseguitati politici⁹. Al Senato era stato presentato un disegno di legge che prevedeva misure di sostegno di cui avrebbero potuto godere persone perseguitate per motivi di antifascismo o di razza e i loro parenti superstiti. I primi due paragrafi concedevano per la prima volta il diritto di ottenere una pensione d'invalidità, propriamente un "assegno di benemeranza", a tutti i cittadini italiani che, in seguito alle loro convinzioni o attività antifasciste, avevano subito atti di violenza da parte fascista. Promotore di questa proposta di legge era stato il senatore comunista Umberto Terracini, il quale si era assicurato anche l'appoggio dei socialisti. Solo dopo lunghi dibattiti di principio, la legge fu approvata dal parlamento (e solo dopo la concessione di provvidenze per gli ex combattenti e i congiunti dei caduti della Rsi¹⁰). Era però troppo eufemistico dire, con l'ambasciatore Clemens von Brentano, che "ora anche l'Italia aveva la sua legge di riparazione"¹¹, perché i vantaggi che le vittime del fascismo ne potevano trarre non andavano oltre le forme della beneficenza. L'attribuzione dell'assegno, infatti, era prevista solo per quei cittadini italiani che avessero subito una perdita della capacità lavorativa almeno non inferiore al trenta per cento e versassero in "condizioni di bisogno economico"¹². La sfera di applicazione risultava dunque

⁷ Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 10, "Gazzetta ufficiale", 1 settembre 1950, n. 200, supplemento ordinario. Cfr. inoltre legge 27 dicembre 1953, n. 968, *Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra*.

⁸ DBR ad AA, 3 settembre 1954, in PAAA, B 81/122.

⁹ Senato della Repubblica, II legislatura, *Atti parlamentari. Resoconti delle discussioni 1953-1954*, vol. VIII, Roma, Tipografia del Senato, 1954, pp. 9071-9298; Camera dei deputati, II legislatura, *Atti parlamentari*, I commissione, seduta del 23 febbraio 1955, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1955, pp. 403-421.

¹⁰ Cfr. legge 5 gennaio 1955, n. 14, *Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana*, pubblicata su "Gazzetta ufficiale", 28 gennaio 1955, n. 22. Erano esclusi da queste provvidenze (criticate da parte missina come misera elemosina) soltanto coloro che avevano partecipato ad "azioni, anche isolate, di terrorismo e sevizie". Sullo sviluppo delle leggi e dei disegni di legge in favore dei militi di Salò è in corso uno studio di Ilenia Rossini.

¹¹ DBR ad AA, 28 marzo 1955, in PAAA, B 81/122.

¹² Legge 10 marzo 1955, n. 96, *Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, "Gazzetta ufficiale", 26 marzo 1955, n. 70.

molto limitata. Tanto che la copertura finanziaria della legge prevista nel bilancio del 1955-1956 fu soltanto di 100 milioni di lire. Una somma davvero esigua. Ma in quel momento l'antifascismo politico non era in grado di raggiungere un risultato migliore¹³.

L'alternativa di ricorrere alla legislazione tedesca sugli indennizzi — basata sulla legge federale di risarcimento (Bundesentschädigungsgesetz, BEG) e sulla legge federale di restituzione (Bundesrückerstattungsgesetz, BRüG)¹⁴ — era invece preclusa alle vittime italiane del nazionalsocialismo. Il BEG collegava il diritto di essere risarciti al possesso della residenza in Germania al momento della persecuzione. Evidentemente, l'internamento nei lager nazionalsocialisti di civili e militari italiani catturati dopo l'8 settembre non rientrava nel caso previsto dalla legge. Il motivo più generale evocato per respingere le richieste italiane era comunque costituito dalla rinuncia italiana prevista dal comma 4 dell'articolo 77 del trattato di pace.

La richiesta degli otto stati occidentali e la reazione italiana

Quando il 21 giugno 1956 arrivò a Bonn la richiesta di otto stati europei — Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Gran Bretagna — rivolta al governo federale per "esaminare la questione del risarcimento relativa ai deportati di guerra", il cancelliere Konrad Adenauer e il ministro degli Esteri si trovavano a Roma per una visita di Stato. L'opinione pubblica italiana fu come elettrizzata da questa evoluzione che "interessava anche migliaia di cittadini italiani nella mi-

sura in cui erano stati perseguitati a causa della loro partecipazione alla Resistenza italiana o per motivi di razza". Alcuni ambienti economici importanti speravano che la questione fosse trattata in modo energico dal giovane sottosegretario agli Esteri, Vittorio Badini Confalonieri, il quale per giunta proveniva dalla circoscrizione elettorale di Cuneo, una delle roccaforti della Resistenza partigiana. Si suggerì di cogliere l'occasione della recente costituzione della commissione economica italo-tedesca per affrontare il tema del risarcimento "dei cittadini italiani deportati durante la guerra per motivi politici o di razza", consigliando di richiamarsi soprattutto al caso della Norvegia, dove il lavoro forzato di 7.970 deportati norvegesi aveva portato al computo di complessivi 60.000 anni di lavoro e dove, di conseguenza, l'indennizzo richiesto era stato piuttosto alto¹⁵. La Direzione generale affari legali del ministero degli Esteri a Bonn, invece, istruì le rappresentanze diplomatiche in Italia nel senso di non alimentare le speranze italiane: le "richieste da parte di deportati italiani e di perseguitati per motivi politici o di razza" sarebbero ricadute nella sospensione della questione delle riparazioni regolata secondo l'accordo londinese sui debiti esteri della Germania; inoltre, si avrebbe dovuto tener conto della rinuncia italiana sancita dall'articolo 77, comma 4¹⁶. Anche quando l'ambasciatore tedesco in Italia, Clemens von Brentano, propose al ministero degli Affari esteri di Bonn di non invocare la rinuncia italiana e l'accordo londinese almeno in relazione a quegli italiani che sarebbero potuti rientrare nelle disposizioni previste dalla legge federale sui risarcimenti del 1956¹⁷, la Direzione generale affari legali non si pronunciò in favore di tale punto di vista, ma

¹³ Con la legge 8 novembre 1956, n. 1317 ("Gazzetta ufficiale", 29 novembre 1956), la pensione destinata alle vittime del fascismo venne leggermente aumentata, attraverso un incremento nel bilancio di lire 1.500.000.

¹⁴ Il primo BEG fu promulgato nel 1953, seguito nel 1956 da un nuovo testo di legge. Il BRüG fu invece varato nel 1957.

¹⁵ Consolato generale della Repubblica federale tedesca a Milano ad AA, 28 luglio 1956, in PAAA, B 81/122.

¹⁶ AA a Consolato generale di Milano, 7 agosto 1956, in PAAA, B 81/122.

¹⁷ DBR ad AA, 25 ottobre 1956, in PAAA, B 81/122.

volle prima aspettare la giurisdizione dei tribunali tedeschi competenti nel caso di eventuali richieste da parte italiana. Vero è che negli ambienti dell'*Auswärtiges Amt* si riteneva possibile l'ammissione di richieste italiane (in quei casi — senz'altro pochi — che rispondevano al criterio del possesso della residenza nella Repubblica federale), ma si voleva comunque evitare di riconoscere la plausibilità di tali richieste a livello diplomatico, per non abbandonare troppo presto la "roccaforte" costituita dall'articolo 77, comma 4¹⁸.

Dopo l'istanza avanzata dagli otto stati occidentali, a far valere le richieste di risarcimento da parte italiana furono soprattutto le associazioni italiane dei perseguitati, le quali chiesero al governo di sostenere attivamente la loro posizione presso le autorità di Bonn. Il presidente dell'Associazione nazionale ex internati (Anei), il senatore democristiano Paride Pisenti, utilizzò i suoi contatti internazionali come presidente della *Fédération internationale libre des déportés et internés de la Résistance* (Fildir) per richiamare l'attenzione del suo collega dell'Unione delle organizzazioni democratiche dei partigiani e dei perseguitati, Hans-Joachim Unger, sulle vittime italiane del nazionalsocialismo. I due s'incontrarono all'inizio del settembre 1956 a Trento ed esaminarono la possibilità di un "risarcimento globale per gli ex-internati nei campi di concentramento nazionalsocialisti". Inoltre accennarono ai salari ancora dovuti ai lavoratori coatti italiani, che a fine guerra erano stati trattenuti dalla Germania¹⁹.

Il governo italiano invece reagì in modo molto cauto. Esso si mosse solo dopo che i deputati Antonio Giolitti e Ilio Barontini, rappresentanti dei partiti d'opposizione di sinistra, ebbero presentato all'inizio del febbraio 1957 un'interpella-

lanza parlamentare. Il governo, guidato dal presidente del Consiglio Antonio Segni e dal ministro degli Esteri Gaetano Martino, chiese alla Repubblica federale tedesca, con una nota verbale del 22 marzo 1957, che a quei "cittadini italiani, che sono vittime della persecuzione nazionalsocialista, sia riservato lo stesso trattamento deciso in favore di cittadini di altri paesi"²⁰. Di fatto l'Italia si univa in tal modo alla richiesta inoltrata a Bonn dagli otto stati occidentali.

Dopo il cambio di governo, avvenuto in primavera²¹, il nuovo ministro degli Esteri Giuseppe Pella si mostrò però di nuovo molto prudente: in risposta a un'altra interpellanza, a metà giugno del 1957 espresse l'opinione che l'esistenza dell'articolo 77, comma 4, avrebbe reso difficile l'azione in favore delle vittime italiane del nazionalsocialismo. Pella tentò comunque di circoscrivere gli effetti dell'articolo 77, comma 4, interpretandolo come una rinuncia ai soli danni di guerra e non al risarcimento delle vittime. Egli suggeriva infatti di collegare il concetto di rinuncia esclusivamente al campo "economico" e non a quello dell'"assistenza". Ciò nonostante il ministro non voleva alimentare troppe speranze nei potenziali interessati²².

La richiesta dell'Italia di essere trattata alla stessa stregua degli altri stati occidentali era rimasta ancora senza risposta, quando il presidente della Repubblica federale, Theodor Heuss, a fine ottobre del 1957, fece la sua visita di Stato in Italia. Dal ministero degli Esteri tedesco gli fu raccomandato di esprimersi in questi termini circa la questione degli indennizzi:

Se e in quale misura sarà possibile includere negli eventuali provvedimenti di aiuto anche i cittadini italiani, non è ancora prevedibile — prima di tutto in considerazione della rinuncia italiana al risarcimento [...]. Anche se in linea di massima i cittadini italiani

¹⁸ AA a DBR, 12 novembre 1956, in PAAA, B 81/122.

¹⁹ Cfr. l'articolo di Friedrich Lampe in "Bonner Rundschau", 10 settembre 1956, p. 1.

²⁰ Cfr. PAAA, B 81/122.

²¹ Si formò un monocolore democristiano guidato da Adone Zoli, che rimase in carica fino al giugno 1958.

²² DBR ad AA, 4 luglio 1957, in PAAA, B 81/122.

dovessero essere inclusi, non è probabile che saranno presi in considerazione i partigiani e i deportati forzati. Perciò le attese di una gran parte, se non della maggior parte, dei danneggiati italiani non hanno alcuna chance di realizzarsi. Pertanto si prega assolutamente di non alimentare speranze in questa direzione²³.

Si trattava di una formulazione lungimirante. La commissione italiana nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il riconoscimento degli indennizzi ai perseguitati italiani si sarebbe trovata, alcuni anni dopo, davanti allo stesso problema, ovvero ad aspettative e richieste di risarcimento assai cospicue, gran parte delle quali destinate a rimanere deluse.

La pressione delle associazioni italiane delle vittime del nazionalsocialismo e la firma dell'accordo italo-tedesco

Dopo la risposta tedesca agli stati occidentali in data 8 dicembre 1958, che in una certa misura ipotizzava dei risarcimenti per le vittime straniere del nazionalsocialismo, le associazioni italiane delle vittime presero a seguire i nuovi sviluppi con un'attenzione ancora maggiore. Esse rimproveravano alla diplomazia italiana di non attivarsi con sufficiente energia. L'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (Aned), che era in contatto con il Comitato internazionale delle vittime di Auschwitz, aveva incaricato il suo vicepresidente, l'avvocato Nino Bonelli, di seguire attivamente le questioni relative al risarcimento. Di fronte alle attese troppo grandi, l'ambasciata italiana di Bonn chiari subito, però, che non esisteva nes-

sun diritto al risarcimento e che il numero delle vittime interessate doveva rimanere limitato. Da una parte il risarcimento per il periodo trascorso nei campi di concentramento o nelle prigioni doveva essere distinto da quello per i beni mobili che i tedeschi avevano portato via. Dall'altra, era prevedibile che i tedeschi avrebbero invocato l'articolo 77, comma 4, del trattato di pace per respingere tali richieste. Era inoltre evidente ai diplomatici italiani dell'ambasciata di Bonn che, nella prevista regolamentazione giuridica del risarcimento, i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere contemplati²⁴.

La nota di risposta tedesca al governo di Roma, recapitata nel febbraio 1958, non aveva in effetti soddisfatto le attese italiane²⁵. Tuttavia, dal maggio 1958 si era prodotto un mutamento significativo nell'atteggiamento tedesco. Preoccupato di non guastare le relazioni diplomatiche con l'Italia, l'*Auswärtiges Amt* aveva infatti deciso di abbandonare il tradizionale richiamo all'articolo 77, comma 4, e di ammettere la possibilità di concedere degli indennizzi anche a cittadini italiani "per motivi umanitari"²⁶. Restava la preclusione da parte tedesca nei confronti di partigiani e prigionieri di guerra (cioè gli internati militari italiani, Imi), ma si apriva la porta a "misure volontarie di aiuto" per gli altri perseguitati²⁷.

La risposta ufficiale tedesca del dicembre 1958 agli otto stati europei aveva confermato l'esistenza di uno spiraglio d'azione anche per l'Italia, che invero la diplomazia italiana stentava a cogliere. Le principali associazioni dei perseguitati si mossero dunque per superare l'inerzia della diplomazia. Un ruolo centrale, sia sul piano interno sia su quello internazio-

²³ AA, Ufficio 501, promemoria, firmato Loos, per direttore generale DG 5, 12 ottobre 1957, in PAAA, B 81/122.

²⁴ Ambasciata italiana a Bonn, 26 gennaio [1959], a un rappresentante dell'Aned, in Archivio della Fondazione Istituto per la storia dell'età contemporanea-onlus, Sesto San Giovanni [d'ora in poi ISEC, Archivio], fondo Aned [d'ora in poi *Aned*], b. 17, fasc. 1.

²⁵ Cfr. PAAA, B 81/122.

²⁶ Cfr. la bozza preparata dalla sezione giuridica dell'AA per il ministero federale della Giustizia in data 19 maggio 1958, in PAAA, B 81/122.

²⁷ Era la stessa strada scelta da Bonn per venire incontro alle richieste di indennizzo degli otto stati europei, aggirando i vincoli posti in quel caso dall'articolo 5 dell'accordo sui debiti di guerra di Londra.

le, fu svolto dall'Anei di Piasenti, cui si affiancarono l'Aned guidata da Piero Caleffi e l'Ucii, l'Unione delle comunità israelitiche italiane, presieduta da Sergio Piperno.

Nel luglio 1959 l'avvocato fiorentino Enrico Ciantelli preparò per l'Anei un memoriale sugli indennizzi, che contestava il punto di vista tedesco volto a limitare i risarcimenti ai soli deportati politici e razziali²⁸. Poco dopo, Aned e Anei concordarono di procedere assieme alla raccolta di dati statistici sulla persecuzione (una mossa accolta con scetticismo e cautela dall'ambasciata italiana a Bonn)²⁹. Dopo che la visita del cancelliere Adenauer a Roma nel febbraio 1960 si era conclusa con un niente di fatto in materia di indennizzi, nel marzo successivo ebbe luogo, sempre a Roma, un incontro fra alcuni responsabili del ministero degli Affari esteri e due rappresentanti dell'Anei, Piasenti e Ciantelli³⁰. Nella riunione fu discussa una richiesta italiana da avanzare alla Germania e fissata, come base delle trattative, una somma di 10 milioni di marchi. Tale somma fu denunciata come "indegna" sia dall'Aned sia dall'Ucii. Appare evidente che il governo Tambroni, il quale come noto si era insediato grazie anche al voto del Msi, non avesse particolare premura né determinazione a portare avanti un'azione nei confronti di Bonn, il cui esito favorevole avrebbe premiato le associazioni antifasciste. La situazione era tale che, nell'autunno del 1960, sembrò che ogni possibilità di addivenire a un accordo con la Germania fosse tramontata³¹.

Proprio in quei mesi si intensificò l'attivismo delle associazioni delle vittime. L'Aned, attra-

verso Caleffi e Albertini, trovò un importante interlocutore in un alto funzionario del ministero del Tesoro, il dottor Giovanni Rivano, direttore dell'Ufficio pensioni di guerra. Rivano inviò alcuni suoi dipendenti a Bad Arolsen, presso gli uffici del Servizio internazionale di ricerche della Croce rossa, col compito di stilare un inventario dei deportati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Il gruppo di lavoro del ministero del Tesoro compilò una lista che comprendeva 15.660 morti e 1.700 sopravvissuti. I dati erano considerati incompleti. Ma, sulla base dell'entità degli indennizzi già pagati dalla Germania, servirono a stimare una cifra di ben 156.600 milioni di marchi (23 miliardi di lire) che l'Italia, secondo l'Aned, avrebbe potuto richiedere a Bonn³². Infine, il 29 novembre 1960, ebbe luogo a Firenze un importante incontro fra rappresentanti delle tre principali associazioni (Aned, Anei e Ucii). Fu deciso di invitare il governo italiano a intavolare trattative con la Repubblica federale tedesca sulla base di un eguale trattamento per le vittime italiane del nazismo. Fu inoltre formulata la richiesta di nominare allo scopo un'apposita commissione, cui dovevano essere chiamati a partecipare rappresentanti delle tre associazioni. La commissione avrebbe formulato le richieste italiane e partecipato alle trattative bilaterali³³. A completare la trama, il 2 dicembre 1960 l'onorevole Francesco Albertini dell'Aned si incontrò con l'onorevole Athos Valsecchi, nel frattempo incaricato dal ministero degli Affari esteri di condurre le delicate trattative sul contenzioso economico e finanziario fra Italia e Germania, rimasto aperto dopo la seconda guerra mondiale³⁴. Fu al-

²⁸ Cfr. ISEC, Archivio, *Aned*, b. 17, fasc. 1.

²⁹ Cfr. ISEC, Archivio, *Aned*, b. 17, fasc. 1.

³⁰ Cfr. ISEC, Archivio, *Aned*, b. 17, fasc. 1.

³¹ Ricordiamo che fra il luglio 1959 e l'agosto 1960 erano già stati siglati dalla Germania sette accordi per gli indennizzi con Lussemburgo (11 luglio 1959), Norvegia (7 agosto 1959), Danimarca (24 agosto 1959), Grecia (18 marzo 1960), Olanda (8 aprile 1960), Francia (15 luglio 1960).

³² Cfr. Albertini a Giacinto Guareschi, 26 novembre 1960, in ISEC, Archivio, *Aned*, b. 17, fasc. 1.

³³ Cfr. Albertini ad Aned, 30 novembre 1960, in ISEC, Archivio, *Aned*, b. 17, fasc. 1.

³⁴ Fra i vari elementi dello spinoso contenzioso economico bilaterale stava per esempio la questione degli stipendi dei lavoratori italiani in Germania trattenuti dalle autorità tedesche: cfr. M. Rieder, *Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehungen*, cit., pp. 377 sg.

lora convenuto sull'opportunità di tenere separate le trattative sugli indennizzi da quelle di carattere finanziario³⁵.

Pochi mesi dopo, il 3 marzo 1961, iniziavano finalmente a Bonn i negoziati sugli indennizzi. La commissione italiana era formata da due funzionari del ministero del Tesoro, il già nominato dottor Rivano, cui si affiancò Mario Rinaldi, capo dell'Ufficio documentazione delle pensioni di guerra. Le tre associazioni — Aned, Anei e Ucii — ebbero la possibilità di nominare un solo rappresentante nella commissione, scelto nella persona di Enrico Ciantelli, che vantava buoni contatti nelle istituzioni tedesche. L'offerta avanzata dalla Germania fu di 25 milioni di marchi (nel 1960 era stata di 8 milioni)³⁶. L'accordo siglato il 2 giugno dall'ambasciatore italiano Pietro Quaroni e dal segretario di Stato tedesco Carstens Westrick prevede lo stanziamento di 40 milioni di marchi. La somma era destinata

a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni³⁷.

La cifra ottenuta era quattro volte superiore rispetto a quella ventilata dalle autorità italiane

nel 1960 al tempo del governo Tambroni, ma molto al di sotto (quattro volte inferiore) rispetto ai 156 milioni di marchi ottimisticamente calcolati dall'Aned. Non mancarono proteste, anche forti, in seno alle associazioni delle vittime, che però votarono infine a favore dell'accordo³⁸.

La distribuzione degli indennizzi ai perseguitati

Di fronte al dibattito svoltosi nell'opinione pubblica italiana e nelle associazioni dei perseguitati intorno alla definizione delle vittime del nazionalsocialismo, e di fronte alle speranze di poter allargare, con una legge esecutiva italiana, la cerchia degli aventi diritto oltre quella prevista dalle intenzioni tedesche³⁹, la legislazione italiana relativa alla distribuzione degli indennizzi assunse un'importanza particolare. Un decreto del presidente della Repubblica, emanato il 6 ottobre 1963 e pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 21 gennaio 1964, regolò l'accertamento degli aventi diritto e la distribuzione dei fondi⁴⁰. Il decreto confermava che si trattava di una "riparazione morale" della Germania nei confronti di quei cittadini italiani che "erano stati vittime di una deportazione per motivi di razza, di fede o di ideologia". In que-

³⁵ Cfr. Albertini a Ciantelli, 2 dicembre 1960, in ISEC, Archivio, Aned, b. 17, fasc. 1.

³⁶ Cfr. documento della Segreteria nazionale dell'Aned del 13 maggio 1961, in ISEC, Archivio, Aned, b. 16. Veniva riferito che i membri della delegazione italiana contavano di poter ottenere una cifra di 30 milioni di marchi.

³⁷ Cfr. *Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania circa gli indennizzi a favore di cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*. (Il testo dell'accordo è in allegato al disegno di legge n. 2406 per la sua ratifica ed esecuzione: cfr. Senato della Repubblica, III legislatura, *Atti parlamentari. Disegni di legge e relazioni. Documenti, 1958-1962*, Roma, Tipografia del Senato, 1963). Contemporaneamente, lo stesso giorno, veniva firmato a Bonn l'*Accordo per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario* (cfr. la gazzetta ufficiale tedesca, "Bundesgesetzblatt", 26 giugno 1963), reso esecutivo in Italia dal dpr. 14 aprile 1962, n. 1263, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale", 26 agosto 1962, n. 214). Anche in questo caso, la Repubblica federale tedesca pagava all'Italia una somma di 40 milioni di marchi con cui si chiudevano tutte le pendenze economiche fra i due paesi.

³⁸ Cfr. F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., pp. 483-484.

³⁹ In questa sede non è possibile entrare nei dettagli di questo dibattito. Gli autori stanno preparando un saggio più ampio che terrà conto anche di questa tematica.

⁴⁰ *Norme per ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*, dpr. 6 ottobre 1963, n. 2043.

sta maniera vennero introdotti due elementi che da una parte limitavano, ma dall'altra estendevano il concetto di vittima.

Lo limitavano perché potevano ritenersi vittime del nazionalsocialismo molte più persone di quante erano state deportate: a titolo d'esempio, le decine di migliaia di partigiani che avevano riportato ferite; i parenti degli oltre diecimila civili inermi che in gran parte erano stati assassinati a sangue freddo da reparti della Waffen-SS e della Wehrmacht in Italia; inoltre le centinaia di migliaia di soldati appartenenti alle forze armate italiane deportati in Germania, dove erano stati in gran parte impiegati come lavoratori coatti, senza che fosse riconosciuto loro lo status di prigioniero di guerra. A questo riguardo, nel decreto presidenziale, la categoria di vittima della deportazione risultava definita in senso restrittivo in modo tale da escludere la stragrande maggioranza degli Imi, poiché applicabile solo a quanti di loro erano stati trasferiti per punizione dai vari campi di internamento per ufficiali e soldati ai "campi di concentramento" veri e propri.

A queste limitazioni, tuttavia, si contrapponeva un allargamento basato sulla traduzione del termine tedesco *Weltanschauung* con il termine italiano ideologia, corretto dal punto di vista linguistico, ma con una connotazione diversa, più estensiva rispetto a quello tedesco. Evidentemente tutte le vittime menzionate del regime nazionalsocialista in Italia ritenevano di essere state colpite dall'ideologia nazionalsocialista. E questo assunto non era neanche sbagliato. Sia la deportazione dei militari italiani nei lager collocati in territori controllati dai tedeschi sia la fucilazione da parte della Wehrmacht, in spregio del diritto internazionale, di militari italiani fatti prigionieri sull'isola greca di Cefalonia, erano state ordinate espressamente da Hitler (per presunto "atteggiamento da traditore") e avevano pertanto una dimen-

sione ideologica. Anche l'assassinio di civili inermi — cioè di bambini, donne e anziani —, nella cosiddetta lotta alle bande, era spesso basato sull'interiorizzazione della guerra nazionalsocialista da parte dei soldati e — ancora di più — degli appartenenti alle Waffen-SS.

Ma questa dimensione ideologica della guerra e le sue ripercussioni sulle popolazioni negli stati occupati non erano contemplate nel concetto di *Weltanschauung*, il quale era stato introdotto nel testo degli accordi sugli indennizzi probabilmente sulla scia della legge federale sul risarcimento (BEG). Per Bonn l'indottrinamento di molti tedeschi alle idee nazionalsocialiste doveva piuttosto essere rimosso, se non addirittura negato. Nelle fila della Wehrmacht e delle Waffen-SS non dovevano risultare dei criminali di guerra: per i tedeschi condannati all'estero si utilizzava infatti il concetto eufemistico di "condannati di guerra", e la battaglia per il rilascio anticipato o segreto di questi criminali di guerra⁴¹ serviva per far dimenticare la dimensione delittuosa della guerra nazionalsocialista e per imporre nella coscienza pubblica la distinzione tra una presunta conduzione normale della guerra da parte della Wehrmacht (e, secondo un'opinione molto diffusa, anche della Waffen-SS) e le azioni criminali degli uomini di Himmler.

Il decreto sulla ripartizione degli indennizzi, firmato dal presidente della Repubblica Antonio Segni nell'ottobre 1963, si riallacciava dunque a queste modalità interpretative tedesche, sia per riconfermarle che per smentirle, attraverso una combinazione molto particolare di categorie. Da una parte si dichiaravano aventi diritto al risarcimento solo coloro che — indipendentemente dal fatto che si trovassero in Italia o fuori — erano stati deportati nei "campi di concentramento nazionalsocialisti" sulla base dei detti motivi di razza, religione, ideologia. Dall'altra, la condizione della deportazione ve-

⁴¹ Cfr. Lutz Klinkhammer, *Dal condono all'amnistia*, prefazione a Filippo Focardi, *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55*, Roma, Carocci, 2007, pp. 11-25.

niva abbinata a determinati comportamenti tenuti in precedenza dai soggetti interessati. È vero che fra gli ammessi agli indennizzi rientravano — secondo la lettera f) e g) dell'articolo 1 — coloro che avevano “subito persecuzioni per ragioni razziali” e coloro che avevano “subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi o di azioni di rappresaglia”, ma le lettere dalla a) alla e) prevedevano il compimento di determinate azioni, espressione di resistenza attiva. Avevano infatti diritto a una “riparazione” coloro che erano stati deportati per aver commesso azioni che comprendevano atti compiuti nel contesto della lotta di liberazione, svolgimento di attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, adesione a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, manifestazioni o azioni di protesta contro il regime fascista o contro le truppe di occupazione tedesche, partecipazione a scioperi o compimento di atti nel contesto di scioperi ritenuti ostili nei confronti delle truppe di occupazione tedesche.

In questo modo s'introduceva nella giurisprudenza italiana un concetto di resistenza attiva come uno dei criteri decisivi, benché non esclusivi. Esso era applicato anche agli “internati militari” e ai “lavoratori non volontari in Germania”, ai quali veniva garantito il diritto al risarcimento solo qualora essi fossero stati tradotti in un campo di concentramento “in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca”. Una simile definizione degli aventi diritto rischiava così di escludere dal risarcimento tutti coloro che erano stati deportati nei campi di concentramento in maniera arbitraria, senza che avessero commesso un determinato atto di resistenza. Lavoratori italiani in Germa-

nia, utilizzati nel cosiddetto “libero impiego” ed eventualmente rinchiusi nel 1944-1945 in un campo di concentramento per aver avuto rapporti sessuali con donne tedesche, non avrebbero potuto percepire un indennizzo. L'articolo 5 del decreto escludeva infine esplicitamente anche quei deportati che nell'Italia del dopoguerra erano stati condannati per collaborazionismo con i tedeschi.

La compilazione degli elenchi dei beneficiari e la determinazione dell'entità dei singoli indennizzi veniva demandata a un'apposita commissione, composta da un rappresentante del ministero degli Esteri, da uno del ministero del Tesoro e da uno del ministero della Difesa. A questi si sarebbero affiancati altri tre membri, in rappresentanza ciascuno delle tre associazioni delle vittime, Aned, Anei e Uci⁴². Il decreto presidenziale prevedeva inoltre un finanziamento fino al 2,5 per cento della somma complessiva degli indennizzi (cioè fino a un milione di marchi), che le tre associazioni avrebbero ricevuto a copertura delle spese amministrative. In tal modo, anche se la maggior parte degli ex internati militari non avrebbe riscosso nessun risarcimento, almeno la loro associazione (Anei) avrebbe potuto godere di una quota di finanziamento⁴³.

Poco dopo la pubblicazione sulla “Gazzetta ufficiale” del decreto presidenziale e prima ancora che la commissione italiana iniziasse il proprio lavoro, nella Repubblica federale tedesca sorse un'accesa polemica sugli indennizzi concessi all'ex alleato dell'Asse⁴⁴. A destare scandalo fu la notizia secondo cui, a beneficiare degli indennizzi, sarebbero stati anche ex partigiani italiani. Alcuni deputati tedeschi non esitarono a esprimere il loro dissenso contro l'operato del governo anche all'interno dell'aula parlamentare. Nella sua interrogazione

⁴² Più precisamente, si faceva riferimento ai presidenti delle tre associazioni, o loro delegati.

⁴³ Una valutazione della posizione dell'Anei potrà essere compiuta solo attraverso un esame dell'archivio di quest'associazione, non accessibile al momento in cui è stata svolta questa ricerca.

⁴⁴ A innescare la polemica fu una lettera di un lettore pubblicata sul principale giornale tedesco, la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il 22 aprile 1964.

presentata nell'ottobre 1964, l'onorevole Josef Ertl del partito liberale, in quel momento parte della coalizione alla guida del paese, chiese di conoscere se il governo federale

sia al corrente delle voci che circolano secondo le quali della somma concessa a suo tempo dal governo federale a quello italiano per le vittime italiane del nazismo dovrebbero beneficiare anche partigiani distinti in azioni contro le truppe regolari tedesche e delle critiche che tali voci hanno provocato da parte soprattutto della Associazione dei contribuenti tedeschi⁴⁵.

La stampa riportò la notizia che “sulla base dell'accordo italo-tedesco per le riparazioni, partigiani italiani che hanno combattuto contro l'ex Wehrmacht tedesca ricevono dei pagamenti”. Anche l'autorevole “Frankfurter Allgemeine Zeitung” dette voce alle critiche nei confronti dell'accordo italo-tedesco, menzionando una somma di 40 milioni di marchi pagata per “risarcire 20 mila partigiani italiani”. Il colmo fu raggiunto dall'articolo di un giornale domenicale berlinese che usò addirittura dei termini — secondo il riassunto fatto dall'Agenzia Ansa — “violentemente dispregiativi dell'intero movimento partigiano italiano presentato come ‘una banda di assassini’ i cui componenti ‘secondo il diritto internazionale’ sarebbero dovuti essere immediatamente passati per le armi”⁴⁶.

Ma delle polemiche, di segno opposto, si levarono anche in Italia nei confronti dell'accordo italo-tedesco: *Bonn se la cava a buon mercato. Soltanto sei miliardi [di Lire] alle vittime del nazismo*, così titolò ad esempio “Paese sera” il 21 novembre 1964. Presto, a queste voci critiche contro l'esiguità del risarcimento tede-

sco, si unirono proteste contro la lentezza con cui procedevano i lavori della commissione.

Nominata dal governo nel maggio del 1964, la Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista lavorò fino al novembre 1967, oltre i termini di legge inizialmente previsti, affrontando il compito — invero non semplice — di definire la ripartizione dell'indennizzo tedesco e l'individuazione sicura degli aventi diritto.

Il problema interpretativo più grosso era rappresentato dal concetto italiano di ‘campi di concentramento’. Durante il regime fascista erano esistiti dei campi di internamento per “stranieri nemici” (in buona parte ebrei stranieri), che venivano anche chiamati campi di concentramento. I concetti di ‘internamento’ e ‘concentramento’ erano potuti così essere usati come sinonimi, generando confusione. È vero che nel decreto si parlava di “campi di concentramento nazionalsocialisti”, ma vi sarebbero potuti rientrare anche alcuni lager sotto controllo tedesco in Italia (come i “campi di polizia di transito” a Fossoli, Bolzano-Gries o la Risiera di San Sabba a Trieste). Fra l'altro, l'articolo 6 del dpr. 6 ottobre 1963, n. 2043, menzionava anche la locuzione “campi di deportazione”. Era dunque decisivo quali lager nazionalsocialisti sarebbero stati riconosciuti come campi di deportazione o campi di concentramento nel senso del decreto presidenziale.

La scelta fondamentale fatta dalla commissione fu di considerare “campi di concentramento nazionalsocialisti” solo i KZ indicati come quei campi “sottoposti alla vigilanza e al controllo della organizzazione delle SS o della Gestapo”⁴⁷. Senza particolare attenzione alle

⁴⁵ Cfr. Meyer-Lindenberg a DBR, 14 ottobre 1964, in PAAA, B 81/504. Ricordiamo che Ertl fu poi ministro dell'Agricoltura nei governi Brandt, Schmidt e Kohl dal 1969 al 1983.

⁴⁶ Cfr. F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., pp. 492-506.

⁴⁷ Cfr. “Relazione in data 30 gennaio 1968 del Presidente della Commissione istituita dall'art. 7 del D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043” [d'ora in poi “Relazione”], p. 5, in ISEC, Archivio, *Aned*. Si tratta della relazione conclusiva sull'attività della commissione stesa dal presidente della stessa, dottor Francesco Felici, procuratore generale di Corte d'appello dell'Umbria.

differenze tra i campi, indicativa del livello di conoscenze di allora, fra i KZ furono inclusi anche i *Vernichtungslager*, i campi di sterminio veri e propri. Una seconda scelta importante fu quella di evitare l'accertamento caso per caso dei motivi dell'internamento, assumendo la presenza stessa in un KZ quale prova di una punizione di tipo politico, razziale o ideologico, come previsto dal decreto di attuazione dell'accordo sugli indennizzi⁴⁸. Solo qualora fossero emersi elementi comprovanti una diversa motivazione per la deportazione (come l'aver commesso reati comuni) si sarebbe proceduto a respingere la domanda di indennizzo. Secondo quanto attesta la relazione finale della commissione, dopo aver definito la categoria dei "campi di concentramento nazionalsocialisti", un lungo lavoro fu affrontato per redigerne una lista completa, che venne infine stilata sulla base del materiale raccolto attraverso il ministero degli Esteri italiano, il Servizio internazionale di ricerche (Sir) della Croce rossa internazionale a Bad Arolsen, e attraverso il materiale raccolto dalle associazioni dei perseguitati. Particolarmente utile risultò una carta topografica con la dislocazione dei vari campi KZ fornita dall'Anei⁴⁹.

Circa i criteri di accoglimento delle domande, la certificazione probatoria più idonea fu considerata quella rilasciata dal Sir di Bad Arolsen. Ma ci si avvale anche degli elenchi relativi a Dachau, Mauthausen e Buchenwald forniti dall'Anei (che non riportavano però in-

formazioni sui sottocampi)⁵⁰. A proposito della questione degli Imi, la commissione confermò come criterio di accesso agli indennizzi l'avvenuto internamento in KZ "a seguito di un'attività concreta di resistenza (o ritenuta tale) o di attività di sabotaggio alla produzione tedesca"⁵¹. Il rifiuto di adesione alla Repubblica sociale e di arruolamento nelle sue forze armate non fu considerato requisito tale da soddisfare l'ipotesi prevista dalla legge⁵². Fu deciso comunque di concedere un indennizzo al gruppo di Imi (qualche centinaio di prigionieri) che erano stati prelevati dai campi di internamento e trasferiti a Buchenwald-Dora per essere impiegati nei lavori forzati per la costruzione di V1 e V2. Prendendo in considerazione soprattutto gli ufficiali, che le norme del diritto internazionale proteggevano da un impiego nel lavoro manuale, la commissione stimò infatti che il trattamento di rigore da essi subito presupponesse un "pregresso comportamento ostile alle autorità naziste"⁵³.

Alla fine la commissione adottò 323.731 deliberazioni: 12.673 favorevoli alla concessione di un indennizzo, 311.058 negative⁵⁴. Fra i giudizi favorevoli, 8.275 riguardavano ex deportati civili, 3.321 ex deportati razziali e solo 1.077 ex internati militari⁵⁵. La maggior parte delle risposte negative concernevano gli Imi, che avevano rivolto alla commissione ben 266.963 domande. Per questa vasta categoria di vittime del nazionalsocialismo, le porte del risarcimento sarebbero rimaste chiuse anche in

⁴⁸ Cfr. "Relazione", pp. 6-7.

⁴⁹ Cfr. "Repertorio dei principi generali e delle massime tratti dalle deliberazioni emesse dalla Commissione sulle domande di indennizzo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043" [d'ora in poi "Repertorio"], allegato alla "Relazione", pp. 10-11.

⁵⁰ Cfr. "Relazione", p. 8.

⁵¹ Cfr. "Relazione", p. 6.

⁵² Cfr. "Repertorio", p. 10.

⁵³ Cfr. "Relazione", p. 9 e "Repertorio", p. 16.

⁵⁴ A queste vanno aggiunte 45.154 delibere interlocutorie, che portano il totale delle delibere emesse a 368.885: cfr. "Relazione", Appendice n. 2, p. 22.

⁵⁵ Nel complesso, 8.774 delibere di indennizzo andarono a favore di parenti dei deportati e 3.899 a sopravvissuti alla deportazione.

seguito. Nonostante, infatti, gli sforzi profusi dagli interessati e la consapevolezza acquisita sul piano storiografico della legittimità delle loro richieste, le ragioni degli internati militari

avrebbero faticato a trovare una disponibilità di ascolto politico non solo in Germania ma anche in Italia⁵⁶.

Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer

⁵⁶ Cfr. Gabriele Hammermann, *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, "Italia contemporanea", dicembre 2007, n. 249, pp. 541-557.

Filippo Focardi, docente di Storia contemporanea presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, si occupa della memoria della seconda guerra mondiale in Italia e della questione della punizione dei criminali di guerra italiani e tedeschi. Su questi temi ha pubblicato *La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005, e *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-1955*, Roma, Carocci, 2008.

Lutz Klinkhammer, dopo la laurea in Storia contemporanea e il dottorato di ricerca in Storia contemporanea, ambedue conseguiti all'Università di Trier, ha insegnato all'Università di Colonia. Dal 1999 è responsabile per il settore della Storia contemporanea all'Istituto storico germanico. Recentemente ha curato, con Oliver Janz, il volume *La morte per la patria* (Roma, Donzelli, 2008) e, con Michael Matheus, il volume *Eigenbild im Konflikt* (Darmstadt, Primus, 2008).